Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10.
Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale.
2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.
3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.
4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Aziende unità sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato interessate iscritte all'albo regionale.

Art. 2
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:
a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;
b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;
d) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21.
2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4.

Art. 3
(Canili)

1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonchè i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono possedere i seguenti requisiti;
a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;
b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsicatori;
c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;

d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;
e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;
f) servizi igienici;
g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio.

Art. 4
(Rifugi)

1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione.
2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:
a) una superficie per la collocazione dei box destinati ad ospitare gli animali;
b) un reparto di isolamento;
c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;
e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.

Art. 5
(Compiti delle AUSL)

1. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura:
a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati, nonché dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;
c) il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari;
2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.
3. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura altresì:
a) l'accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del comma 1;
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animale;
c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio alla sardigna presso una discarica autorizzata.

Art. 6
(Anagrafe canina)

1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.
2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.
3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.

Art. 7
(Obblighi degli allevatori o detentori di cani
a scopo di commercio)

1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 8
(Tatuaggio del cane)

1. Il servizio veterinario delle AUSL provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da:
a) numero dell'AUSL;
b) sigla della provincia;
c) numero di iscrizione all'anagrafe canina.
2. La sede di elezione del tatuaggio è la parte interna della coscia destra.
3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
4. Per i cuccioli il tatuaggio deve essere effettuato entro un periodo di tempo compreso tra il terzo e il quarto mese di vita.
5. Il tatuaggio è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari delle AUSL o dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all'uopo autorizzati dalle AUSL mediante apposita convenzione.
6. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.
7. La spesa per il tatuaggio dei cani randagi è a carico dei Comuni singoli o associati o delle Comunità montane.

Art. 9
(Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento)

1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio:
a) la scomparsa dell'animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni comunicazione scritta;
b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;
c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi.
2. La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più rapido e confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento.
3. La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta per iscritto.

Art. 10
(Abbandono di animali da affezione)

1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4.
3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.
4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di

ricovero al proprietario o al detentore il quale deve provvedere al ritiro.
5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico.
6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4 danno comunicazione dell'avvenuto affidamento all'AUSL di residenza del nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica di cui al comma 3, articolo 6.
7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non tatuati nonché gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati.
8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sulla base delle direttive stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per le prestazioni sanitarie il proprietario o il detentore è tenuto alla corresponsione della tariffa regionale alla AUSL.

Art. 11
(Soppressione eutanasica e divieto
di sperimentazione degli animali da affezione)

1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 320/1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.
2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, né essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione.

Art. 12
(Eccezioni)

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia sempreché ne sia possibile l'identificazione e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 13
(Cani provenienti da altre regioni o dall'estero)

1. I cani provenienti da Regioni nelle quali è già stato attivato il servizio di anagrafe e tatuaggio sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall'estero o da regioni nelle quali tale servizio non è stato istituito, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio.
2. I proprietari o detentori degli animali di cui al comma 1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, entro dieci giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale;

Art. 14
(Trattamento della popolazione

e del randagismo felino)

1. Si applicano, in quanto compatibili, alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c) e comma 3; 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; 11.
2. La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale, deve essere segnalata al Comune competente che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'AUSL.
3. Qualora si renda necessario, i Comuni singoli o associati o le Comunità montane, in accordo con il servizio veterinario dell'AUSL, organizzano interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere:
a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
b) il controllo delle nascite;
c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.
4. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico delle AUSL.

Art. 15
(Controllo delle nascite)

1. Il proprietario o detentore di un animale da affezione è responsabile della sua riproduzione.
2. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di protezione animale o su proposta delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.
3. Gli interventi della limitazione delle nascite sono effettuati previa corresponsione della tariffa regionale al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. Il proprietario o detentore può altresì ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari liberi professionisti.

Art. 16
(Contributi)

1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La liquidazione del contributo è effettuata con provvedimento del Dirigente del servizio competente.

Art. 17
(Programma di prevenzione)

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali e veterinarie, promuove ed attua:
a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico con la collaborazione delle competenti autorità, finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa del loro habitat;
b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale della Regione, degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai compiti previsti dalla presente legge, nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con tali enti.

Art. 18
(Servizio sostitutivo civile)

1. Per lo svolgimento delle loro attività, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
2. Il servizio sostitutivo civile come guardia zoofila avviene previa convenzione, ai sensi del d.p.r. 28 novembre 1977, n. 1139, tra il Ministero della difesa e gli enti o associazioni indicati.

Art. 19
(Funzioni di vigilanza)

1. Il Comune e le AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione degli animali.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle guardie zoofile dell'ENPA e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal d.p.r. 31 marzo 1979 (G.U. 2giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18 le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino.
4. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:
a) coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina;
b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera a);
c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.

Art. 20
(Regolamento regionale)

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della stessa.

Art. 21
(Sanzioni)
1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie;
a) da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 9 e dell'articolo 13;
b) da lire 100.000 a lire 300.000 per le violazioni dell'articolo 8;
c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni dell'articolo 10;
d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per le violazioni dell'articolo 11, commi 3 e 4. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui al presente punto in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
e) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all'articolo 7.
2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative affluiscono nel bilancio regionale per essere erogate a titolo di contributi ai Comuni e alle AUSL per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le procedure di cui alla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 22
(Abrogazione e norme transitorie)

1. La l.r. 25 gennaio 1988, n. 4 è abrogata.
2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20 si applicano, per l'iscrizione all'anagrafe canina e per il tatuaggio, gli allegati della l.r. 25 gennaio 1988, n. 4.

Art. 23
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede:
a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione ai sensi del d.l. 1º dicembre 1995, n. 509, convertito in legge 31 gennaio 1996, n. 34;
b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario regionale per le spese di parte corrente.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 17, la Regione può utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 34/1996.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 gennaio 1997.

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI).
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'articolo 2, comma 1, lettera a):

Il testo degli articoli 86 e 87 del D.P.R. n. 320/1954 è il seguente:
"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali.
L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non

avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato".

"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.
I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5º, 6º e 7º del precedente articolo".

Note dall'articolo 11, comma 1:

- Per il testo degli articoli 86 e 87 del D.P.R. n. 320/1954 vedi nella nota dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

- Il testo dell'articolo 91 del D.P.R. n. 320/1954 è il seguente:

"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione".

Nota dall'articolo 11, comma 2:

Il D.Lgs. n. 116/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici".

Nota all'articolo 18, comma 1:

La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza".

Nota all'articolo 18, comma 2:

Il testo del D.P.R. n. 1139/1977 reca: "Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza".
Nota all'articolo 19, comma 2:

Il testo dell'articolo 5 del D.P.R. 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato) è il seguente:
"Art. 5 - Ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".

Nota all'articolo 21, comma 4:

La legge regionale n. 16/1983 reca: "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Nota all'articolo 22, comma 1:

La legge regionale n. 4/1988 reca: "Norme per la lotta al randagismo e per l'istituzione dell'anagrafe canina regionale".

Nota all'articolo 22, comma 3:

Gli allegati alla legge regionale n. 4/1988 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 22, comma 1) concernono la modulistica per:
- la denuncia del cane ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina e dei tatuaggi (Allegato n. 1);
- la scheda segnaletica dell'animale (allegato n. 2);
- la denuncia di scomparsa dell'animale (allegato n. 3);
- la denuncia di morte dell'animale (allegato n. 4);
- la denuncia di cessione dell'animale (allegato n. 5);
- la comunicazione di impossibilità di mantenimento dell'animale (allegato n. 6).

Nota all'articolo 23:

Il D.L. n. 509/1995 convertito con modificazioni dalla legge n. 34/1996 reca:
"Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 140 del 14 giugno 1996;
Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 14 novembre 1996;
Relazione della V commissione permanente in data 20 novembre 1996.
Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 1996, n. 83 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 788/Gab, del 18.1.97);
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO VETERINARIO